

INFORMAZIONI SULLA BANCA

PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG società cooperativa

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Via Cividina, 9 – 33035 Martignacco (UD)

Tel.: 0432.658811 - Fax: 0432.658844

Email: info@primacassafvg.it PEC: info@pec.primacassafvg.it Sito internet: www.primacassafvg.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00249930306

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 275.80 - cod. ABI 08637.1

CHE COS'È IL MUTUO L. 662/96

Finanziamento a medio/lungo termine destinato alle Piccole e medie imprese italiane assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche.

È un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle PMI assistendole:

- negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- in altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Finanziamento chirografario con rimborso rateale, regolato ad un tasso d'interesse fisso oppure variabile in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione definito nel contratto.

In quest'ultimo caso il tasso si determina automaticamente ad ogni scadenza e l'importo della rata varia a seguito delle variazioni del tasso.

La garanzia del Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96 viene concessa in una misura massima variabile dal 30% all'80% del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di 2,5 milioni di euro per ogni impresa.

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/96, l'importo massimo garantito per singola operazione è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,

degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una sola rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Ulteriori informazioni

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

| | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|
| Capitale: € 100.000,00 | Durata del finanziamento (anni): 5 | T.A.E.G.: 11,65% |
|------------------------|------------------------------------|------------------|

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di euro 100.000,00, di durata pari a 5 anni, al tasso contrattuale e con una periodicità della rata mensile.

L'applicazione dei tassi esposti viene effettuata fatto salvo il rispetto del tasso soglia ai sensi della legge sull'usura.

| | |
|------------------------------|---|
| Importo massimo finanziabile | € 2.500.000 al lordo di eventuali altri finanziamenti concessi anche da altri istituti bancari. Fino al 31.12.2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia PMI, l'importo massimo garantito è elevato a € 5.000.000. |
| Durata massima | 10 anni compreso l'eventuale periodo di preammortamento |

TASSI

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tasso di interesse nominale annuo | EURIBOR 6 MESI (360) (min.0) (Attualmente pari a: 0%) + 9,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 9,92475% |
| Parametro di indicizzazione | Euribor 6 mesi lettera - media mensile mese precedente arrotondata ai 5 centesimi superiori Qualora il valore rilevato del parametro di indicizzazione dovesse essere inferiore a zero il finanziamento verrà remunerato dai soli punti di spread. |
| Tasso di interesse di preammortamento | EURIBOR 6 MESI (360) (min.0) (Attualmente pari a: 0%) + 9,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,5% |
| Tasso di mora | 1,9 punti percentuali da sommare al tasso di interesse applicato al finanziamento |

SPESE

Spese per la stipula del contratto

| | |
|-----------------------------|---|
| Istruttoria | 3% La percentuale è calcolata sull'importo finanziato. |
| Altro | |
| - Recupero spese erogazione | € 50,00 |

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 – come modificato dall'art. 12 comma 4, lett. b) del D.L. 145 del 23.12.2013 – la Banca, con il consenso del cliente, può optare:

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Misura dell'aliquota DPR 601: 0,25% della somma erogata ovvero 2,00% della somma erogata se il mutuo si riferisce all'acquisto di immobile diverso da prima casa;
- ovvero per la non applicazione dell'imposta sostitutiva D.P.R. 29.09.1973 n. 601. Si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo e le tasse sulle concessioni governative, nelle seguenti misure:
 - imposta di registro: in caso d'uso € 200,00 oltre all'imposta proporzionale dello 0,50% nell'ipotesi in cui il credito sia garantito da pegno o fideiussione prestata da privati diversi dal soggetto finanziato. Nell'ipotesi in cui la garanzia sia rilasciata da una impresa si applica in caso di enunciazione la tassa fissa di € 200,00;
 - imposta di bollo: € 16,00 alla stipula oltre € 2,00 per ogni ricevuta/quietanza di importo superiore ad € 77,47. Tale imposta non è dovuta per le operazioni regolate in conto corrente.

| Spese per la gestione del rapporto | |
|---|------------------------------------|
| Gestione pratica | € 0,00 |
| Incasso rata | Cassa: € 12,00 |
| | Presenza rapporto: € 6,00 |
| | SDD: € 17,00 |
| Invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria | POSTA: € 2,00 |
| | CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,00 |
| | CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 |

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di banca virtuale o ottenere tempestivamente copia per posta elettronica.

| Altro | |
|-------------------------------|--|
| - Spese per avvisi | € 0,00 |
| - Spese decurtazione | € 0,00 |
| - Spese est. ant. mutuo | 3% dell'importo rimborsato in anticipo |
| - Trasp. info precontrattuale | € 0,00 |
| - Spese sollecito 1 | € 15,00 |
| - Spese sollecito 2 | € 20,00 |

| PIANO DI AMMORTAMENTO | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di ammortamento | FRANCESE A RATE COST. POSTIC. |
| Tipologia di rata | COSTANTE |
| Periodicità delle rate | MENSILE |

| ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO |
|--|
|--|

| Data | Valore |
|------------|--------|
| 01.05.2020 | 0% |
| 01.04.2020 | 0% |
| 01.03.2020 | 0% |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

| CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--|
| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per un capitale di: € 100.000,00 | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
| 9,5% | 3 | € 3.203,29 | € 3.237,56 | € 3.169,69 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|
| 9,5% | 5 | € 2.100,19 | € 2.161,86 | € 2.039,28 |
| 9,5% | 8 | € 1.491,09 | € 1.573,86 | € 1.410,60 |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in succursale e sul sito internet (www.primacassafvg.it).

SERVIZI ACCESSORI (facoltativi)

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

È possibile sottoscrivere un'assicurazione con finalità di proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possono limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento.

Tale polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

I prodotti della compagnia Assimoco a disposizione sono: **Assicredit, Orizzonte Domani e PiùProtezione.**

Per maggiori informazioni sulle polizze assicurative e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all'intermediario, si rimanda ai Fascicoli Informativi disponibili presso le succursali della banca e sulle seguenti pagine internet:

Assicredit:

<https://www.assicuragroup.it/do.jsp?XDH=3520&MAH=dbee261b5b721568fbc476ffdb07b15e>

Orizzonte Domani:

<https://www.assimoco.it/assimoco/offerta/protezione-persona-casa-famiglia/mutui-e-finanziamenti/orizzonte-domani-assimoco.html>

PiùProtezione:

<https://www.assimoco.it/assimoco/offerta/protezione-persona-casa-famiglia/vita-protezione/piuprotezione.html>

In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- **Spese per attestazione rilasciata per pagamento di interessi:** Euro 25,00
- **Spese ricerche d'archivio (oltre alle spese reclamate dalla corrispondente):** Euro 1,00 per ogni foglio
- **Spese per attestazione rilasciata per sussistenza/certificazione di debiti e crediti:** Euro 70,00
- **Spese per attestazione rilasciata per certificazioni di bilancio per Società di Revisione:** Massimo Euro 350,00
- **Spese per rilascio di altri documenti (es. lettere di referenze, ...):** Euro 10,00
- **Imposta e tasse presenti e future:** a carico del cliente
- **Spese reclamate da confidiFriuli e Confidimpresa:** a carico del cliente
- **Spese reclamate da MedioCredito Centrale per il rilascio della garanzia (min 0,25% max 3,00% dell'importo erogato):** a carico del cliente

TEMPI DI EROGAZIONE

| | |
|----------------------------|---|
| Durata dell'istruttoria | Massimo 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa |
| Disponibilità dell'importo | |

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura indicata alle voci "spese decurtazione" e "spese est. ant. mutuo".

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, non deve sostenere, qualora sia un consumatore o una microimpresa, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario immediatamente dalla data dell'integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a PrimaCassa - Credito Cooperativo FVG soc. coop. – Ufficio Reclami - via Cividina, n. 9 – 33035 – Martignacco (UD);
- in via informatica all'indirizzo e-mail della banca: info@primacassafvg.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.primacassafvg.it;
- consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|------------|--|
| Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. |
| Caso d'uso | Nell'imposta di registro si intende per uso l'utilizzazione del documento in sede amministrativa, ovvero il momento in cui l'atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo, purché tale deposito non |

| | |
|---|--|
| | sia obbligatorio per legge o regolamento. Nell'imposta di bollo l'evento collegato al caso d'uso è individuato nella presentazione dell'atto all'Ufficio del Registro per la registrazione. |
| Enunciazione | La produzione nel corpo del provvedimento giudiziario del contenuto essenziale di un atto – concluso dalle stesse parti che intervengono nell'atto giudiziario “enunciante” – che non è stato in precedenza sottoposto a registrazione in quanto rientrante tra le fattispecie soggette alla predetta formalità solo al verificarsi del “caso d'uso”. |
| Imposta sostitutiva | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. |
| Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| <i>Piano di ammortamento “francese”</i> | <i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i> |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.. |
| Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
| Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestatato) e il capitale prestatato. |
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
| Tasso effettivo globale medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |